Via G. Boccaccio, 35 Fonte Nuova (RM) e-mail: info@studioferoce.com www.studioferoce.com

Informativa per la clientela dello Studio Feroce del 19/06/2020

Tax credit vacanze: la procedura digitale

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa la procedura per l'utilizzo del Tax credit vacanze introdotto dall'art. 176 del Decreto Rilancio DL 19.05.2020, n. 34, sulla base delle modalità operative diffuse dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento prot. n. 237174 del 17 giugno 2020.

Gli allegati da consultare:

Ta	x credit vacanze	2
	In cosa consiste l'agevolazione	2
	Nuclei familiari: modalità di utilizzo	
	Nuclei familiari: la procedura	
	Le strutture ricettive: lo sconto sul corrispettivo spettante	
	Le strutture ricettive: la procedura per il recupero dello sconto	

Tax credit vacanze



Nella giornata di mercoledì 17 giungo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità operative per l'accesso e l'utilizzo del *tax credit* vacanze riconosciuto, alle condizioni vigenti, per le spese sostenute dal **1 luglio 2020** al **31 dicembre 2020** per soggiorni turistici.

Nel presente documento, oltre a riepilogare i requisiti di accesso, verrà esaminata la **procedura** da seguire per poter beneficiare del credito in commento, sia da parte dei nuclei familiari beneficiari della misura, sia da parte delle strutture ospitanti che dovranno "recuperare" il credito.

In cosa consiste l'agevolazione

Per una maggiore chiarezza espositiva, si riepilogano brevemente le caratteristiche principali della misura in commento (già oggetto di un precedente documento informativo di portata più generale)

Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per le **famiglie** con **ISEE** in corso di validità **fino a 40.000 euro.** In particolare, il credito spettante sarà pari a:

- **150 euro,** per i nuclei familiari composti da **1 sola persona**;
- 300 euro, per i nuclei familiari composti da 2 persone;
- 500 euro, per i nuclei familiari composti da più di due persone.



per le spese sostenute dal **01.07.2020** al **31.12.2020** per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-ricettive, nonché dagli agriturismo e bed and breakfast.

Per poter accedere al credito di imposta in commento, è necessario che:

- ⇒ le spese siano sostenute in un'**unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- ⇒ il totale del corrispettivo sia documentato da **fattura elettronica** o **documento commerciale**, in cui è indicato il codice fiscale dell'utilizzatore;
- ⇒ il pagamento del servizio sia corrisposto **senza l'ausilio**, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono **piattaforme o portali telematici** diversi da agenzie di viaggio e




tour operator. Non sarà possibile quindi effettuare pagamenti tramite Booking, Air B&B, Tripadvisor, etc....

Vediamo quindi quali sono le **procedure da seguire** e gli **strumenti necessari** di cui dovranno dotarsi i nuclei familiari, nonché le strutture ricettive per poter ottenere beneficiare del credito di imposta.

Nuclei familiari: modalità di utilizzo

Dal lato dell'utilizzatore dei servizi, il credito è riconosciuto secondo due diverse modalità, che seguono tempistiche differenti.



Per quanto riguarda lo **sconto**, il Provvedimento chiarisce un aspetto rilevante per i flussi finanziari delle strutture ricettive, alle quali viene garantito un "incasso minimo".

ESEMPIO 1

Detrazione spettante = 500 euro

Corrispettivo dovuto = 700 euro

Sconto spettante = 400 euro

Corrispettivo netto da pagare = 300 euro

Gli ulteriori 100 euro verranno invece recuperati in sede di dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO 2

Detrazione spettante = 500 euro

Corrispettivo dovuto = 300 euro

Sconto spettante = 240 euro

Corrispettivo netto da pagare = 60 euro

In dichiarazione sarà possibile recuperare tale importo di 60 euro. Complessivamente, a fronte di un credito spettante di 500 euro, il nucleo familiare può sfruttare solo la quota di 300 euro, senza che sia possibile beneficiare degli ulteriori 200 euro per una nuova prenotazione (si ricorda infatti che tra i requisiti vi è quello di spendere il bonus in un'unica soluzione, presso la medesima struttura).



Con riferimento alla **detrazione d'imposta**, il Provvedimento in commento chiarisce i seguenti aspetti:

- la detrazione spetta esclusivamente al soggetto intestatario della fattura/documento commerciale;
- l'importo sarà incluso tra i dati che compongono la dichiarazione pre-compilata;
- lo scomputo delle imposte dovute dovrà essere effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020, senza che sia possibile riportare nei successivi periodi di imposta le eventuali quote non utilizzate.

Nuclei familiari: la procedura

Per ottenere l'accesso al beneficio, la procedura digitale si compone di vari step.



In primis, il soggetto del nucleo familiare che intenderà sfruttare il bonus dovrà preventivamente procurarsi un'identità digitale, cioè uno SPID.



Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'identità digitale unica. Per ottenere lo SPID, è possibile avvalersi dei seguenti provider.

IDENTITY PROVIDER	LIVELLI DI SICUREZZA	AREA GEOGRAFICA	RICONOSCIMENTO DI PERSONA	RICONOSCIMENTO DA REMOTO	RICONOSCIMENTO CIE*, CNS	RICONOSCIMENTO FIRMA DIGITALE	Invio del codice OTP anche via sms	
arebatti	0 2 3	© ©	•	Via webcam (a pagamento)	9	•	No	~
InfoCert ID	0 2 3	⊙	•	Via webcam (a pagamento)	0	•	Si	~
intesa 🕞	0 2 3	6 © ⊝	•	Via webcam (a pagamento)		0	Si	~
e lep ida	0 2 3	6 0 ©	•	Via webcam Gratuita per il periodo dell'emergenza COVID Temporaneamente non si accettano nuove richieste	0	•	Si	~
@Namirial*D	0 2 3	⊙ ⊚	•		0	•	Si	~
Posts ID speed	0 2 3	⊙	In Ufficio Postale (gratis) A domicilio (a pagamento)	App PosteID con CIE e Passaporto (gratuita)	0	•	Si	~
SIELTEI	0 2 3	6 0 9	•	Via webcam Gratuita per tutti	9	•	Si	~
Sp id Italia	0 2 3	6 0 ©	di persona (gratuitamente durante eventi pubblici)	Via webcam (a pagamento)	0	•	Si	~
TIM id	0 2 3	6 0	0	Via webcam Gratuita se ti trovi nelle zone rosse	0	0	Si	~



L'ISEE e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

Come sopra detto, la misura si rivolge alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.





è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente utile per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. I soggetti che intendono beneficiare del *bonus* dovranno richiedere ed ottenere il predetto documento aggiornato.

A tal fine, i nuclei familiari potranno compilare e trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**), in cui dovranno essere inseriti i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Essa può essere presentata:

- online all'INPS attraverso il servizio dedicato;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- al Comune;
- all'ente che eroga la prestazione sociale agevolata.



I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall'Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall'INPS.



ATTENZIONE! - la corretta compilazione della DSU è fondamentale per poter accedere al beneficio. Infatti, in caso di errori od omissioni, occorrerà ripresentare sia la DSU che la richiesta del *bonus* spettante. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, successivamente al riconoscimento del bonus, potrà sempre richiedere al soggetto beneficiario di presentare l'idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.

L'APP IO



Come anticipato nelle scorse settimane, per la richiesta e l'utilizzo del credito le famiglie beneficiarie dovranno dotarsi dell'apposita **App IO** (elaborata dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo) da scaricare sui propri smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili.



Dopo aver effettuato il download dell'App, il soggetto appartenente al nucleo familiare dovrà registrarsi inserendo le proprie **credenziali SPID** o mediante la **Carta di Identità Elettronica** (**CIE**). Dopo aver effettuato la registrazione, l'utente dovrà quindi inserire i **codici ISEE**.





Dopo una serie di controlli incrociati con INPS e Agenzia delle Entrate, quest'ultima comunicherà mediante App il **codice univoco** e il **QR code** da utilizzare, alternativamente, nel momento in cui si vorrà utilizzare il *bonus*.



Infatti, il soggetto dovrà a sua volta comunicare alla struttura ospitante uno dei predetti codici che verranno da essa utilizzati per la trasmissione della richiesta.

Le strutture ricettive: lo sconto sul corrispettivo spettante

Le strutture ricettive, alle quali è riconosciuta la mera facoltà di aderire alla misura "d'intesa" con il cliente, senza che vi sia alcun obbligo, lo sconto dell'80% sul corrispettivo spettante verrà "rimborsato" sotto forma di credito d'imposta:

- da utilizzare in compensazione nelle deleghe F24 per il versamento degli importi a debito dovuti, oppure
- cedibile a **terzi**, anche a banche o istituti finanziari.



OSSERVA - il credito non concorre ai limiti per le compensazioni (sul punto, si ricorda che il limite di 700.000 euro per le compensazioni "orizzontali" in F24 è stato innalzato, per l'anno 2020, fino ad 1 milione di euro).

Le strutture ricettive: la procedura per il recupero dello sconto



Dopo aver letto il codice univoco o QR, la struttura ricettiva dovrà inserirlo, assieme al codice fiscale dell'intestatario della fattura/documento commerciale, in un'apposita **procedura web** resa disponibile nella propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (questa volta accessibile, oltre che tramite SPID, anche tramite Entratel, Fisconline o CNS), dichiarando altresì di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa



nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva (mediante **dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).



Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo sulla correttezza dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, l'agevolazione si intenderà **fruita** e non potrà essere annullata.

Lo sconto potrà essere poi recuperato dalla struttura, a partire dal giorno successivo alla conferma dell'utilizzo dell'agevolazione, ma per l'utilizzo in compensazione in delega F24 si dovrà attendere una successiva risoluzione per l'istituzione dell'apposito codice tributo.



Nel caso in cui la struttura intendesse invece **cedere il credito** di imposta a terzi, dovrà avvalersi dell'apposita **procedura web** disponibile nella propria Area Riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

